

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione federale
delle case da gioco (CFCG)
Eigerplatz 1
3003 Berna

Revisione parziale dell'Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG, RS 935.521); procedura di consultazione

Signor Direttore,

abbiamo esaminato con particolare attenzione il progetto di modifica concernente l'ordinanza citata ed ora siamo in grado di comunicarle quanto segue.

Preliminarmente abbiamo preso atto che la revisione dell'ordinanza intende perseguire, segnatamente, i seguenti obiettivi:

- meglio disciplinare la delicata problematica relativa alla buona reputazione e all'attività irreprensibile delle case da gioco nonché i requisiti imposti alle persone operanti nel settore;
- imporre alle case da gioco l'impiego di sistemi tecnici di sorveglianza per i giochi da tavolo;
- aumentare il numero massimo degli apparecchi automatici da gioco autorizzati nei casinò di tipo B;
- incrementare l'importo massimo del jackpot nei casinò di tipo B, rispettivamente eliminare la limitazione ad un solo sistema.

Per quanto concerne la concretizzazione del primo obiettivo concernente la "prova della buona reputazione e dell'attività irreprensibile" desunto dall'art. 12 LCG, non abbiamo particolari osservazioni da formulare. Riteniamo infatti che le nuove normative (art. 5, 5a, 5b, 6 e 22 cpv. 3 OCG) siano desunte dall'esperienza acquisita in oltre sei anni di applicazione della vigente ordinanza da parte della CFCG. Se del caso saranno gli stessi casinò, anch'essi coinvolti nella procedura di consultazione, che potranno - con cognizione di causa - formulare eventuali perplessità in merito a quanto proposto.

Cogliamo comunque l'occasione per auspicare che il testo relativo all'art. 5a cpv. 2 let. c) venga così completato:

"c) le copie delle dichiarazioni delle imposte degli ultimi due anni, complete di notifiche della tassazione come pure della prova del pagamento delle imposte cresciute in giudicato".

La necessità di imporre alle case da gioco l'estensione, come d'altronde già avviene per gli apparecchi automatici, dell'impiego di *sistemi tecnici di sorveglianza per i giochi da tavolo*, è desunta dalla constatazione che nei casinò già ora si controllano e registrano i giochi mediante video ma non vengono sorvegliati i flussi di denaro.

Infatti, dal rapporto esplicativo che accompagna la modifica dell'ordinanza, traspare la preoccupazione secondo cui non si può escludere il rischio che venga rubato del denaro e quindi sottratto al fisco (cfr. commento all'art. 30a e gli esempi ivi citati, pag. 4).
Sottoscriviamo senza riserve questa proposta.

Tramite la modifica del vigente art. 48, il Consiglio Federale intende aumentare da 150 a 250 (con la possibilità di incrementarne ulteriormente il numero in singoli casi motivati) il numero massimo di apparecchi automatici da gioco per i casinò titolari di una concessione B.
Condividiamo appieno questa proposta che dovrebbe permettere di migliorare l'attrattività dei nostri due casinò con concessione B (Locarno e Mendrisio). Quest'ultimo, in modo particolare, si trova a dover competere con la concorrenza del Casinò di Campione d'Italia.


Per quanto riguarda poi le disposizioni concernenti il jackpot (art. 49 rispettivamente 57 cpv. 2) non abbiamo particolari considerazioni da formulare.

Concludendo, sosteniamo e nel contempo riteniamo giustificata la revisione dell'OCC che, come ben evidenziato nel rapporto esplicativo (cfr. pag. 1), non mette in discussione i criteri di distinzione tra i casinò con concessione A da quelli con concessione B.

Voglia gradire, signor Direttore, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



L. Pedrazzini

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni, Residenza
- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della popolazione, Residenza
- Divisione delle contribuzioni, Residenza
- Divisione dell'economia, Residenza
- Divisione delle risorse, Residenza
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza